



COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

n. 11 del 29-04-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2024-2025
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventinove** del mese di Aprile a partire dalle ore **18:35** nella Sala Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta SIG. ANGELO BORGNA, in qualità di **PRESIDENTE**.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	BORGNA ANGELO	Presente	8	MASTROGIOVANNI BARBARA	Presente
2	STELLIFERI EUGENIO	Presente	9	ONORI RITA	Presente
3	CRISTOFORI NAZZARENO	Presente	10	BELPASSI VINCENZO	Assente
4	RICCI ROBERTO	Presente	11	FERRI MARIO	Presente
5	PASQUALI ANDREINA	Presente	12	PIETRELLI SARA	Presente
6	TOSSINI CARMELA	Presente	13	SURANO KATIA	Presente
7	MARCELLI STEFANIA	Assente			

PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2

Assistite il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ORFEO POTENZA**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SIG. ANGELO BORGNA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti:
 - di natura patrimoniale: imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
 - riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- successivamente la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), all'art. 1, comma 738, ha disposto fra l'altro, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- nello specifico, la richiamata Legge di bilancio 2020 contempla l'abrogazione, dal 1° gennaio 2020, di tutte le disposizioni concernenti sia la precedente disciplina dell'IMU, sia quella della tassa sui servizi indivisibili (TASI) - v. anche art. 1, comma 780, L. 160/2019 -, ferme restando le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI);

Visti, con riferimento alla normativa in tema di piani finanziari e tariffe della tassa sui rifiuti:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;
- l'art. 54 del medesimo decreto, ove è stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 cit., il quale stabilisce che: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del DL 228/2021 stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che in tema di deliberazioni dei Comuni su tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza, dispone che *“dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Visti gli atti ARERA pubblicati, e in particolare:

- Delibera n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”*, che approva la prima versione del *“metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti”* (MTR);
- Delibera n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*;
- Determina n. 2/2020-DRIF del 27 marzo 2020 *“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/ R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”*;
- Delibera n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020 - 2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- Delibera n. 564/2020/R/eel del 22 dicembre 2020 *“Aggiornamento per l'anno 2021 delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per i clienti non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione”*;
- Delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- Delibera n. 459/2021/R/rif del 26 ottobre 2021 *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”*;
- Determina n. 2/2021-DRIF del 4 novembre 2021 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- Delibera n. 385/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”*
- Delibera n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”*
- Determina n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”*.
- Determina n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);*

- Delibera n. 487/2023/R/RIF del 24/10/2023 “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’ autorità 389/2023/r/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (mtr-2)”
- Delibera n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Visto l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso che:

- per il nuovo periodo regolatorio 2022 - 2025 l’Autorità ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera, al fine non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche di ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l’incentivazione dei termovalorizzatori;
- le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’Economia circolare;
- il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- l’MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;
- per l’elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool messo a disposizione da ARERA per l’attuazione delle citate delibere nn. 363/2021/R/rif e 389/2021/R/rif, di approvazione del nuovo metodo, e 487/2023/R/RIF di valorizzazione dei parametri-base per calcolo costi d’uso del capitale, strumento la cui versione aggiornata è allegata alla Delibera n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 della stessa Autorità;

Rilevato che:

- con la sopra richiamata Delibera n.1/DTAC/2023 l’Autorità ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, nonché fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la delibera 363/2021/R/rif e 389/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla L. 147/2013 e ss.mm.ii. nonché dalle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del nuovo metodo elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;

- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025;

Dato atto che:

- in base all'art. 7 delib. ARERA n. 363/2021 e all'art. 28 dell'allegato MTR-2, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Organismo competente e approvato dall'ARERA;
- l'"Organismo competente" è l'Ente territorialmente competente (ETC), ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;
- l'attività di validazione, qualora l'organismo competente risulti identificabile con il gestore, può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- il comma 1-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, attribuisce agli Enti di Governo dell'ambito (EGATO) o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...)"*;
- ai sensi del comma 7 dell'art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* (c.d. Testo Unico Ambiente), le Regioni possono istituire *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*;
- il comma 1 dell'art. 201, del D. lgs. 152/2006 stabilisce che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*;
- nel territorio in cui opera questo Comune non è stato istituito l'ATO e pertanto l'organismo competente risulti identificabile con il Comune;
- gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delib. ARERA n. 444/2019, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (PEF) pluriennale 2024-2025, come previsto dal metodo

MTR-2 secondo il *tool* proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del limite di crescita ai sensi dell'art. 4 del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2024-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:
 - tasso di inflazione programmata;
 - miglioramento della produttività;
 - miglioramento previsto di qualità e caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
 - coeff. per recupero inflazione;
- il metodo MTR-2 consente di includere, fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe, anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale operata dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116;
- per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;
- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'art. 27 del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la menzionata determinazione n. 2/2021-DRIF, con cui l'Autorità ha precisato (cfr. art. 1.4) che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Dato atto che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del *Tool*;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;

Considerato che:

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- sono sopravvenute anche disposizioni normative in tema ambientale, ai sensi del già citato D. lgs. n. 116/2020 che ha riformato il Codice ambiente di cui al D. lgs. n. 152/2006;

Preso atto che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 01.04.2022, è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2022-2025 e tariffe;
 - con Deliberazione del Deliberazione del Consiglio Comunale NR. 12 DEL 27-04-2022 è stato approvato il piano finanziario tari 2022-2025 – approvazione tariffe tari anno 2022.

Visti il prospetto di PEF pluriennale e la relazione accompagnatoria, allegati alla presente deliberazione (rispettivamente: **allegato "A"** e **allegato "B"**) quali parti integranti e sostanziali della medesima;

Ritenuto:

- opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

- che occorre detrarre dal totale del Piano Economico e Finanziario le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione, per:

COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
SOMMANO (Iva Inclusa)	€ 260.096,16	€ 842.472,31	€ 1.102.568,47
	23,59%	76,41%	100%

PREVISIONE ENTRATA	1.102.568,47 €
Riduzioni da distribuire sulla collettività	170.686,16 €
Evasione	-8.000,00 €
Miur	-4.370,98 €
Agevolazioni da coprire con bilancio generale	- 4.307,99 €
ENTRATA TEORICA (escluso addiz. Prov.)	1.260.883,65 €

Entrate da (Ruolo) Avvisi di pagamento Tari (escluso addiz. Prov.)	1.085.889,50 €
Entrate Tari diverse per copertura al 100%	-16.678,97 €
Totale Entrata Tari (100% dei costi)	1.102.568,47 €

Dato atto che:

- stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
- nel rispetto della suddetta disposizione normativa, nonché ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento entro il 28 ottobre dello stesso anno, e ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale entro il termine perentorio del 14 ottobre; in caso contrario si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Ritenuto pertanto opportuno proporre al Consiglio comunale, in qualità di Organo deliberativo competente, di **procedere con l'approvazione del Piano Finanziario TARI da applicare per l'anno 2024 e 2025**, dando atto della validazione del PEF per la detta annualità nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA, che in assenza dell'Ente Territorialmente Competente spetta al Comune;

Dato atto che:

- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta ai sensi dell'art. 7, comma 7.3, della delib. ARERA 363/2021/R/Rif;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2024 (del pari allegati in **allegato "C"**) relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA e tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della L. 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/1999 nel rispetto dell'attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della L. 147/2013;

Ritenuto opportuno, alla luce dei dati disponibili:

- ripartire la copertura dei costi *pro quota* nella misura del 80,75% per le utenze domestiche e del 19,25% per le utenze non domestiche, sulla base del volume dei rifiuti prodotti;
- stabilire i coefficienti previsti nelle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, nel rispetto dell'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale dispone che: *"nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare*

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal

2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b

dell'allegato 1 al citato regolamento (...), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì

non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Visti, infine:

- l'art. 1, c. 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, commi 15-*bis* e 15-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotti dall'art. 15-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l'applicazione del Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii.;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-*bis* del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, dall'1% al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- ritenuto opportuno, per l'anno 2024, stabilire le scadenze di pagamento nelle seguenti date:
 - 1^ rata 30/06/2024;
 - 2^ rata 31/08/2024;
 - 3^ rata 31/10/2024;
 - unica soluzione 30/06/2024;
- la legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante *disposizioni urgenti in materia di finanza locale*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (TUEL) e ss.mm.ii.
- la Delibera del Consiglio Comunale n.43 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;
- a Delibera del Consiglio Comunale n.42 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione periodo 2024-2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2024 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto;

Sentita la relazione del vice sindaco Stelliferi

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Surano, Ferri e Pietrelli) resi per alzata di mano e così per l'immediata eseguibilità

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di **validare**, ai sensi delle vigenti disposizioni, **il Piano finanziario 2024 – 2025 aggiornato e revisionato (allegato "A")**, la **relazione accompagnatoria a cura dell'Ente (allegato "B")** contenente la motivata istanza di revisione, tutti costituenti parte integrante e sostanziale della deliberazione;
- 3) di approvare **le tariffe della TARI per l'anno 2024** relative alle utenze domestiche e non domestiche, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, come da tabella in **allegato "C"**, anch'essa parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- 4) di **dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- 5) di **trasmettere** il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA per la successiva approvazione - in quanto l'Amministrazione Comunale coincide con l'Ente di Governo dell'Ambito (EGATO) -, entro il termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti;
- 6) di dare atto che la deliberazione consiliare successivamente alla sua adozione verrà **pubblicata** nell'albo informatico del Comune e sul sito "Amministrazione Trasparente", nonché **inviata**, nei termini e secondo le modalità di legge – ovvero esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale – alla **pubblicazione nel sito informatico del MEF** di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 7) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Tributi ed Ambiente nonché al Gestore ai fini delle pertinenti decisioni inerenti all'attuazione dello schema regolatorio adottato e della pubblicazione della decisione sui rispettivi siti *internet*.
- 8) di dichiarare la presente deliberazione, stante la necessità di procedere all'approvazione delle tariffe ed all'emissione della bollettazione per l'anno 2024, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.
- 9) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49, comma, 1 del D. lgs 267/2000 sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge n. 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
- 10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.

SETTORE III - FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Settore sulla presente proposta in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Caprarola, 23-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.to DOTT.SSA ROSSI PAMELA

SETTORE III - FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Caprarola, 23-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.to DOTT.SSA ROSSI PAMELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SIG. ANGELO BORGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ORFEO POTENZA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

- per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

Caprarola, 29-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ORFEO POTENZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Caprarola,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ORFEO POTENZA



COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

n. 11 del 29-04-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2024-2025
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventinove** del mese di Aprile a partire dalle ore **18:35** nella Sala Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta SIG. ANGELO BORGNA, in qualità di **PRESIDENTE**.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	BORGNA ANGELO	Presente	8	MASTROGIOVANNI BARBARA	Presente
2	STELLIFERI EUGENIO	Presente	9	ONORI RITA	Presente
3	CRISTOFORI NAZZARENO	Presente	10	BELPASSI VINCENZO	Assente
4	RICCI ROBERTO	Presente	11	FERRI MARIO	Presente
5	PASQUALI ANDREINA	Presente	12	PIETRELLI SARA	Presente
6	TOSSINI CARMELA	Presente	13	SURANO KATIA	Presente
7	MARCELLI STEFANIA	Assente			

PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2

Assistite il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ORFEO POTENZA**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SIG. ANGELO BORGNA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti:
 - di natura patrimoniale: imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
 - riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- successivamente la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), all'art. 1, comma 738, ha disposto fra l'altro, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- nello specifico, la richiamata Legge di bilancio 2020 contempla l'abrogazione, dal 1° gennaio 2020, di tutte le disposizioni concernenti sia la precedente disciplina dell'IMU, sia quella della tassa sui servizi indivisibili (TASI) - v. anche art. 1, comma 780, L. 160/2019 -, ferme restando le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI);

Visti, con riferimento alla normativa in tema di piani finanziari e tariffe della tassa sui rifiuti:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;
- l'art. 54 del medesimo decreto, ove è stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 cit., il quale stabilisce che: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del DI 228/2021 stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che in tema di deliberazioni dei Comuni su tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza, dispone che *“dette*

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Visti gli atti ARERA pubblicati, e in particolare:

- Delibera n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021"*, che approva la prima versione del *"metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti"* (MTR);
- Delibera n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"*;
- Determina n. 2/2020-DRIF del 27 marzo 2020 *"Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/ R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari"*;
- Delibera n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 *"Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020 - 2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Delibera n. 564/2020/R/eel del 22 dicembre 2020 *"Aggiornamento per l'anno 2021 delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per i clienti non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione"*;
- Delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- Delibera n. 459/2021/R/rif del 26 ottobre 2021 *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)"*;
- Determina n. 2/2021-DRIF del 4 novembre 2021 *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- Delibera n. 385/2023/R/RIF del 03/08/2023 *"Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani"*
- Delibera n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"*
- Determina n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 *"Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"*.

- Determina n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- Delibera n. 487/2023/R/RIF del 24/10/2023 “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’ autorità 389/2023/r/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (mtr-2)”
- Delibera n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’ Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Visto l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso che:

- per il nuovo periodo regolatorio 2022 - 2025 l’Autorità ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera, al fine non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche di ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l’incentivazione dei termovalorizzatori;
- le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’Economia circolare;
- il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- l’MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;
- per l’elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool messo a disposizione da ARERA per l’attuazione delle citate delibere nn. 363/2021/R/rif e 389/2021/R/rif, di approvazione del nuovo metodo, e 487/2023/R/RIF di valorizzazione dei parametri-base per calcolo costi d’uso del capitale, strumento la cui versione aggiornata è allegata alla Delibera n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 della stessa Autorità;

Rilevato che:

- con la sopra richiamata Delibera n.1/DTAC/2023 l’Autorità ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, nonché fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la delibera 363/2021/R/rif e 389/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla L. 147/2013 e ss.mm.ii. nonché dalle altre disposizioni normative a questa collegata;

- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del nuovo metodo elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025;

Dato atto che:

- in base all'art. 7 delib. ARERA n. 363/2021 e all'art. 28 dell'allegato MTR-2, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Organismo competente e approvato dall'ARERA;
- l'“*Organismo competente*” è l'Ente territorialmente competente (ETC), ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;
- l'attività di validazione, qualora l'organismo competente risulti identificabile con il gestore, può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- il comma 1-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, attribuisce agli Enti di Governo dell'ambito (EGATO) o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le “*funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...)*”;
- ai sensi del comma 7 dell'art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” (c.d. Testo Unico Ambiente), le Regioni possono istituire “*modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali*”;
- il comma 1 dell'art. 201, del D. lgs. 152/2006 stabilisce che: “*Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*”;
- nel territorio in cui opera questo Comune non è stato istituito l'ATO e pertanto l'organismo competente risulti identificabile con il Comune;
- gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delib. ARERA n. 444/2019, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (PEF) pluriennale 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il *tool* proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del limite di crescita ai sensi dell'art. 4 del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2024-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:
 - tasso di inflazione programmata;
 - miglioramento della produttività;
 - miglioramento previsto di qualità e caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
 - coeff. per recupero inflazione;
- il metodo MTR-2 consente di includere, fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe, anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale operata dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116;
- per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;
- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'art. 27 del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la menzionata determinazione n. 2/2021-DRIF, con cui l'Autorità ha precisato (cfr. art. 1.4) che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Dato atto che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del *Tool*;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;

Considerato che:

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- sono sopravvenute anche disposizioni normative in tema ambientale, ai sensi del già citato D. lgs. n. 116/2020 che ha riformato il Codice ambiente di cui al D. lgs. n. 152/2006;

Preso atto che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 01.04.2022, è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2022-2025 e tariffe;
 - con Deliberazione del Deliberazione del Consiglio Comunale NR. 12 DEL 27-04-2022 è stato approvato il piano finanziario tari 2022-2025 – approvazione tariffe tari anno 2022.

Visti il prospetto di PEF pluriennale e la relazione accompagnatoria, allegati alla presente deliberazione (rispettivamente: allegato "A" e allegato "B") quali parti integranti e sostanziali della medesima;

Ritenuto:

- opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;
- che occorre detrarre dal totale del Piano Economico e Finanziario le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione, per:

COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
SOMMANO (Iva Inclusa)	€ 260.096,16	€ 842.472,31	€ 1.102.568,47
	23,59%	76,41%	100%

PREVISIONE ENTRATA	1.102.568,47 €
Riduzioni da distribuire sulla collettività	170.686,16 €
Evasione	-8.000,00 €
Miur	-4.370,98 €
Agevolazioni da coprire con bilancio generale	- 4.307,99 €
ENTRATA TEORICA (escluso addiz. Prov.)	1.260.883,65 €

Entrate da (Ruolo) Avvisi di pagamento Tari	(escluso addiz. Prov.)	1.085.889,50 €
Entrate Tari diverse per copertura al 100%		-16.678,97 €
Totale Entrata Tari (100% dei costi)		1.102.568,47 €

Dato atto che:

- stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
- nel rispetto della suddetta disposizione normativa, nonché ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento entro il 28 ottobre dello stesso anno, e ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale entro il termine perentorio del 14 ottobre; in caso contrario si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Ritenuto pertanto opportuno proporre al Consiglio comunale, in qualità di Organo deliberativo competente, di **procedere con l'approvazione del Piano Finanziario TARI da applicare per l'anno 2024 e 2025**, dando atto della validazione del PEF per la detta annualità nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA, che in assenza dell'Ente Territorialmente Competente spetta al Comune;

Dato atto che:

- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta ai sensi dell'art. 7, comma 7.3, della delib. ARERA 363/2021/R/Rif;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2024 (del pari allegati in **allegato "C"**) relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA e tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della L. 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/1999 nel rispetto dell'attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della L. 147/2013;

Ritenuto opportuno, alla luce dei dati disponibili:

- ripartire la copertura dei costi *pro quota* nella misura del 80,75% per le utenze domestiche e del 19,25% per le utenze non domestiche, sulla base del volume dei rifiuti prodotti;
- stabilire i coefficienti previsti nelle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, nel rispetto dell'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale dispone che: *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare*

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal

2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b

dell'allegato 1 al citato regolamento (...), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì

non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Visti, infine:

- l'art. 1, c. 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, commi 15-bis e 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotti dall'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l'applicazione del Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii.;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, dall'1% al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- ritenuto opportuno, per l'anno 2024, stabilire le scadenze di pagamento nelle seguenti date:
 - 1^ rata 30/06/2024;
 - 2^ rata 31/08/2024;
 - 3^ rata 31/10/2024;

- unica soluzione 30/06/2024;

- la legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante *disposizioni urgenti in materia di finanza locale*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (TUEL) e ss.mm.ii.
- la Delibera del Consiglio Comunale n.43 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;
- a Delibera del Consiglio Comunale n.42 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione periodo 2024-2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2024 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto;

Sentita la relazione del vice sindaco Stelliferi

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Surano, Ferri e Pietrelli) resi per alzata di mano e così per l'immediata eseguibilità

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di **validare**, ai sensi delle vigenti disposizioni, **il Piano finanziario 2024 – 2025 aggiornato e revisionato (allegato "A")**, la **relazione accompagnatoria a cura dell'Ente (allegato "B")** contenente la motivata istanza di revisione, tutti costituenti parte integrante e sostanziale della deliberazione;
- 3) di approvare **le tariffe della TARI per l'anno 2024** relative alle utenze domestiche e non domestiche, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, come da tabella in **allegato "C"**, anch'essa parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- 4) di **dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- 5) di **trasmettere** il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA per la successiva approvazione - in quanto l'Amministrazione Comunale coincide con l'Ente di Governo dell'Ambito (EGATO) -, entro il termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti;
- 6) di dare atto che la deliberazione consiliare successivamente alla sua adozione verrà **pubblicata** nell'albo informatico del Comune e sul sito "Amministrazione Trasparente", nonché **inviata**, nei termini e secondo le modalità di legge – ovvero esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita

sezione del Portale del Federalismo Fiscale – alla **pubblicazione nel sito informatico del MEF** di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

7) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Tributi ed Ambiente nonché al Gestore ai fini delle pertinenti decisioni inerenti all'attuazione dello schema regolatorio adottato e della pubblicazione della decisione sui rispettivi siti *internet*.

8) di dichiarare la presente deliberazione, stante la necessità di procedere all'approvazione delle tariffe ed all'emissione della bollettazione per l'anno 2024, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.

9) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49, comma, 1 del D. lgs 267/2000 sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge n. 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.

SETTORE III - FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Settore sulla presente proposta in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Caprarola, 23-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
DOTT.SSA ROSSI PAMELA

SETTORE III - FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Caprarola, 23-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
DOTT.SSA ROSSI PAMELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SIG. ANGELO BORGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ORFEO POTENZA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

- per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

Caprarola, 29-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ORFEO POTENZA



COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

n. 11 del 29-04-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2024-2025
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web ufficiale del Comune dal 06-05-2024 al 21-05-2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009)

Caprarola, 06-05-2024

IL
MARIA PETTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

	2024			2025		
	COMUNE DI CAPRAROLA			COMUNE DI CAPRAROLA		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRF	-	150.049	150.049	-	128.618	128.618
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	281.084	281.084	-	296.386	296.386
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	200.464	200.464	-	123.820	123.820
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	-	188.597	188.597	-	201.771	201.771
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{1,16,IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti AR	-	55.850	55.850	-	53.445	53.445
Fattore di Sharing b	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo sharing b(AR)	-	27.925	27.925	-	26.723	26.723
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{cc}	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{cc}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCI_{CV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	50.183	50.183	-	44.095	44.095
Recupero della $\sum(Ta-\sum T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RH	-	842.472	842.472	-	767.969	767.969
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	98.233	98.233	-	94.003	94.003
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	111.981	111.981	-	125.123	125.123
Costi generali di gestione CGG	-	-	-	-	-	-
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	324	324	-	-	-
Costi comuni CC	-	112.304	112.304	-	125.123	125.123
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	-	6.810	6.810	-	7.136	7.136
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	-	6.810	6.810	-	7.136	7.136
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{1,16,IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCI_{CF}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	42.749	42.749	-	37.563	37.563
Recupero della $\sum(Ta-\sum T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
$\sum Ta$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RH	-	260.096	260.096	-	263.825	263.825
$\sum Ta = \sum TV_a + \sum Ta$ prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RH	-	1.102.568	1.102.568	-	1.031.794	1.031.794
$\sum Ta = \sum TV_a + \sum Ta$ dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RH	-	1.102.568	1.102.568	-	1.031.794	1.031.794
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			55%			55%
$Q_{0,2}$ ton			2.387,77			2.387,77
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			43,48			44,78
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,10			39,10
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			-0,30			-0,30
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			-0,10			-0,10
Totale y			-0,40			-0,40
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,60			0,60
Verifica del limite di crescita						
IP_{16}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X₁			0,50%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q₁			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CN₀			5,00%			5,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			7,20%			7,50%
(1+p)			1,0720			1,0750
$\sum T_{max}$			1.102.568			1.031.794
$\sum TV_{0-1}$			833.923			842.472
$\sum TF_{0-1}$			235.275			260.096
$\sum T_{0-1}$			1.069.198			1.102.568
$\sum T_{0-1} / \sum T_{0-1}$			1,0312			0,9358
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.102.568			1.031.794
delta ($\sum T_{0-1} - \sum T_{max}$)			-			-
Iva dopo distribuzione della $\sum(Ta-\sum T_{max})$			-			-
Ifa dopo distribuzione della $\sum(Ta-\sum T_{max})$			842.472			767.969
Ta=Iva+Ifa dopo distribuzione della $\sum(Ta-\sum T_{max})$			260.096			263.825
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			9.453			9.147
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			2.918			2.824
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			833.020			758.822
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			257.178			261.002
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.090.197			1.019.824
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-
Macro indicatore R1						
R1			0,65			0,65
Calcolo H di partenza						
$AR^{2025}_{sc_st}$			-			-
$CRD^{2025}_{sc_st}$			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H

**Schema tipo della
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
(Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025)
COMUNE DI CAPRAROLA
(Provincia di Viterbo)**



ALLEGATO 2

Sommario

1	Premessa (ETC)	2
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	2
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	2
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	2
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	2
2	Descrizione dei servizi forniti (G).....	2
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	2
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)	3
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	3
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	3
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	4
3.1.3	Fonti di finanziamento	5
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	5
3.2.1	Dati di conto economico	5
3.2.2	Focus sugli altri ricavi.....	6
3.2.3	Componenti di costo previsionali	6
3.2.4	Investimenti	6
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale	6
4	Attività di validazione (ETC)	7
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)	8
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	8
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	9
5.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	10
5.1.3	Coefficiente C116	11
5.1.4	Coefficiente CRI	11
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	11
5.2.1	Componente previsionale CO ₁₁₆	11
5.2.2	Componente previsionale CQ.....	12
5.2.3	Componente previsionale COI.....	12
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni	12
5.3.1	Valorizzazione dei fattori di sharing - Determinazione del fattore b	12
5.3.2	Determinazione del fattore ω	12
5.4	Conguagli	12
5.5	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	12
5.6	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	13
5.7	Rimodulazione dei conguagli.....	13
5.8	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	13
5.9	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	13
5.10	Ulteriori detrazioni	13
5.11	Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata	13

ALLEGATO 2

1 Premessa (ETC)

Al fine di adempiere alle prescrizioni dettate dalla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata e MTR-2 aggiornato), vista la determinazione 1/dtac/2023, si redige la presente relazione per verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF) assunto dal gestore.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario di riferimento è il territorio comunale di Caprarola.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il gestore del servizio è il Comune di Caprarola che lo gestisce in economia.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente indica quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata, il Comune di Caprarola ha acquisito ed elaborato a partire dai dati di Bilancio:

1. il PEF relativo ai servizi svolti redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilato per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023).
3. la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione non è presente.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Ciascun gestore descrive i servizi forniti con riferimento a ogni ambito tariffario, avendo cura di:

- a. Il Comune di Gallese gestisce in economia i servizi di:

➤ gestione tariffe e rapporto con gli utenti, specificando in particolare che è compresa:

ALLEGATO 2

- l'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- trattamento e recupero, specificando che sono comprese le attività di avvio a recupero e/o recupero effettuate relativamente a ciascuna frazione raccolta in maniera differenziata o indifferenziata nonché, relativamente agli impianti utilizzati di soggetti terzi;
- trattamento e smaltimento, specificando che sono comprese le attività di pretrattamento (della frazione indifferenziata) e di smaltimento effettuate, gli impianti utilizzati sono di soggetti terzi;
- Non si rilevano attività esterne al perimetro gestionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Il Comune che gestisce in economia uno o più servizi, relaziona sui dati di propria competenza inseriti nell'Allegato 1 (*Tool* di calcolo) di seguito.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025, ciascun gestore illustra sulla produzione e raccolta differenziata:

Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Lazio » Produzione comunale della provincia di Viterbo » Produzione del comune di Caprarola

Dati di Sintesi		Dati di Dettaglio					
Anno	Dato relativo a:	Popolazione	RD (t)	Tot. RU (t)	RD (%)	RD Pro capite (kg/ab.*anno)	RU pro capite (kg/ab.*anno)
2022	Comune di Caprarola	5.155	1.311,466	2.387,776	54,92	254,41	463,20
2021	Comune di Caprarola	5.227	1.419,859	2.398,899	59,19	271,64	458,94
2020	Comune di Caprarola	5.236	1.423,090	2.375,730	59,90	271,79	453,73
2019	Comune di Caprarola	5.261	1.547,235	2.513,295	61,56	294,10	477,72
2018	Comune di Caprarola	5.296	1.353,712	2.356,622	57,44	255,61	444,98
2017	Comune di Caprarola	5.395	1.265,702	2.187,031	57,87	234,61	405,38
2016	Comune di Caprarola	5.418	1.143,790	2.036,530	56,16	211,11	375,88
2015	Comune di Caprarola	5.487	1.024,535	1.955,665	52,39	186,72	356,42
2014	Comune di Caprarola	5.480	1.157,233	2.033,753	56,90	211,17	371,12
2013	Comune di Caprarola	5.513	1.715,785	2.539,205	67,57	311,23	460,58
2012	Comune di Caprarola	5.342	722,035	2.509,285	28,77	135,16	469,73
2011	Comune di Caprarola	5.345	82,107	2.827,987	2,90	15,36	529,09
2010	Comune di Caprarola	5.715	110,990	2.800,490	3,96	19,42	490,02

ALLEGATO 2


In dettaglio per ogni frazione merceologica:

Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Lazio » Produzione comunale della provincia di Viterbo » Produzione del comune di **Caprarola**

Dati di Sintesi		Dati di Dettaglio												
Anno	Dato relativo a:	Altro RD	Ingombranti misti	Carta e cartone	Frazione Organica	Legno	Metallo	Plastica	RAEE	Selettiva	Tessili	Vetro	Rifiuti da C&D	Pulizia stradale a recupero
2022	Comune di Caprarola	-	112,110	198,780	456,250	108,280	77,460	128,640	43,490	9,276	15,700	161,480	-	-
2021	Comune di Caprarola	-	144,530	232,080	440,040	120,060	96,760	162,360	57,125	11,494	18,190	137,220	-	-
2020	Comune di Caprarola	-	148,100	220,860	527,196	83,066	79,430	151,175	56,330	13,793	14,260	128,880	-	-
2019	Comune di Caprarola	7,440	134,180	216,900	570,220	115,956	77,720	208,560	59,300	4,742	15,740	136,477	-	-
2018	Comune di Caprarola	-	128,900	199,905	489,220	98,670	63,730	149,344	58,755	23,435	11,965	129,788	-	-
2017	Comune di Caprarola	-	125,380	190,450	424,630	85,480	68,960	135,300	55,135	22,387	9,780	148,200	-	-
2016	Comune di Caprarola	-	-	197,260	540,170	-	42,240	141,150	54,300	5,750	9,020	153,900	-	-
2015	Comune di Caprarola	-	-	169,200	371,640	-	15,540	265,900	54,190	5,785	10,680	131,600	-	-
2014	Comune di Caprarola	6,943	-	177,550	393,740	-	-	228,750	41,520	-	10,330	298,400	-	-
2013	Comune di Caprarola	-	-	368,220	797,400	16,540	-	224,100	11,775	8,180	12,290	277,280	-	-

Ripartizione del pro capite di RD per frazione - anno 2022:

Ripartizione del pro capite di RD per frazione - Comune di Caprarola, anno 2022



3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025, non si rilevano variazioni attese delle caratteristiche del servizio che interessano una o più delle attività dallo stesso erogate.

Il gestore evidenzia di non avere esigenza di valorizzazione del coefficiente QL e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale (CQ e/o COI), nonché dell'eventuale esigenza di valorizzazione del coefficiente $C116$ per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale ($CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$).

Infine, i dati relativi all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche con riferimento al valore del macro-indicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore", di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF sono soddisfacenti e la valorizzazione è la seguente:

ALLEGATO 2

	2024
% RD (dato 2022)	55%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (Y ₁)	NON SODDISFACENTE
Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore - Efficacia _{AVV_RicRD,sc} [R1] (dato 2022)	0,85
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (Y ₂)	SODDISFACENTE

3.1.3 Fonti di finanziamento

Non vi sono fonti di finanziamento dirette da parte di terzi, il servizio è finanziato con mezzi propri.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF è redatto in conformità al modello di cui alla determinazione 1/DTAC/2023 e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e ad entrambi gli anni del biennio 2024-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2 aggiornato.

3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno a , le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore o dai gestori nell'anno contabile di riferimento individuato in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2 aggiornato.

È stata data separata evidenza delle rettifiche effettuate, in conformità all'articolo 7.3 del MTR-2 aggiornato, sui dati di conto economico.

Con riferimento all'allocazione dei costi valorizzate $CARCa$ (accertamento e riscossione e/o gestione rapporti con gli utenti e/o gestione banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso e/o promozione di campagne informative e di educazione ambientale e/o misure di prevenzione della produzione di rifiuti) è stato utilizzato il *driver* di costo di competenza in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune per l'imputazione di tali costi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comune che gestisce in economia più servizi di gestione dei rifiuti urbani ha dato separata evidenza delle eventuali quote di costo relative all'IVA indetraibile, in coerenza con quanto riportato nell'Allegato 1 *Tool* di calcolo:

Iva indetraibile di cui al comma 7.1 del MTR-2

	2024	2025
IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	50.183	44.095
IVA indetraibile - PARTE FISSA	42.749	37.563
Totale IVA indetraibile	92.932	81.658

ALLEGATO 2

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

I ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dei sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore per il settore degli imballaggi (ConSORZI del sistema CONAI o Consorzi autonomi) e ad analoghi obblighi relativi a filiere di settori diversi (da allocare alla componente $AR_{SC,a}$) ed i ricavi derivanti dalla vendita di materiale al di fuori dei sopra richiamati sistemi collettivi e dalla cessione sul mercato di energia derivante dai rifiuti (da allocare alla componente AR_a) sono esposti e relazionati.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Non sono valorizzate le componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$ di maggiori/minori costi legati ad eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori, a seguito della nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come “rifiuti urbani”, e/o di minori costi legati alla riduzione della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;

Non sono valorizzate le componenti $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$ dei costi aggiuntivi per l’adeguamento agli standard di qualità introdotti dall’Autorità, secondo quanto descritto nel paragrafo 3.1.2;

Non sono valorizzate le componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, degli oneri aggiuntivi relativi al conseguimento di target connessi alle modifiche del perimetro gestionale illustrate nel paragrafo 3.1.1 e all’introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, illustrati nel paragrafo 3.1.2.

3.2.4 Investimenti

Gli investimenti effettuati sono legati alle esigenze determinate da impegni e obiettivi nella logica di stima annuale degli stessi, che regola il servizio affidato dal Comune e dalle necessità di adeguamento a prescrizioni normative, di mantenimento in efficienza e di salvaguardia dell’ambiente.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

La componente Remunerazione del capitale investito netto R_a è determinata individuando il Capitale circolante netto CCN moltiplicato per 5,6% identificato con il valore Wacc, il tasso di remunerazione del capitale investito netto:

	2024				2025			
	0	0	0	CAPRAROLA	0	0	0	CAPRAROLA
Ricavi $_{A1,a-2}$	-	-	-	1.038.158	-	-	-	1.069.198
Costi $_{B6,B7}$	-	-	-	906.586	-	-	-	891.289
CCN	-	-	-	121.605	-	-	-	127.432

Dove:

$$CCN_a = \left(\frac{90}{365} * Ricavi_{a-2} - \frac{60}{365} * Costi_{a-2}^{B6,B7} \right) \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

ALLEGATO 2

4 Attività di validazione (ETC)

Ai fini dell'attività di validazione, è stata esaminata la seguente documentazione:

- il PEF predisposto dal gestore, corredato dalla Relazione di Accompagnamento al PEF – secondo lo schema tipo individuato dalla determinazione 1/DTAC/2023 – la dichiarazione di veridicità, secondo il modello di cui all'Allegato della medesima determinazione e la Relazione di Accompagnamento al PEF;
- documentazione a supporto, tra cui PEF esercizi precedenti, ripartizione costi gestore, dettaglio costi di competenza dell'Ente, driver di ribaltamento.

La tabella che segue riepiloga le azioni riferite all'attività di validazione da svolgere.

Aspetti considerati:	Descrizione delle azioni di verifica
La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori	<ul style="list-style-type: none">-Richiesta dei dati contabili al Gestore/Comune.-Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati.-Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi.-Analisi a campione delle voci PEF di competenza del gestore e del Comune
Il rispetto della metodologia prevista da ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti	<ul style="list-style-type: none">-Rispetto generale della metodologia di calcolo.-Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali.-Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro.-Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative.-Verifica COI e determinazione dei nuovi costi previsionali.-Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri.-Determinazione dei conguagli.-Stratificazione degli investimenti con verifica delle vite utili regolatorie.-Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione.-Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie-Detrazioni da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 (MIUR/Evasione/Agevolazioni/Riduzioni)-Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento.
Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione	<ul style="list-style-type: none">-Verifica eventuale documentazione su eventuale squilibrio economico-finanziario prodotta dai gestori.-Riscontro costi di trattamento e smaltimento.-Riscontro dei benefici mercato/sistemi collettivi di compliance.-In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate dall'ETC.
Altre verifiche	<ul style="list-style-type: none">-Verifica dei criteri di ripartizione dei costi tra i diversi comuni.-Evidenza dei criteri di semplificazione adottati.-Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti.

L'attività di validazione si è potuta svolgere, pertanto l'attività si è sviluppata come segue:

ALLEGATO 2

- ✓ verifica dell'applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 363/2021/R/RIF nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dal MTR-2;
- ✓ verifica costi d'uso del capitale;
- ✓ verifica dei ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance;
- ✓ verifica detrazione dal PEF delle entrate individuate al punto 1.4 della determinazione n. 02/DRIF/2021 (il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33bis del decreto-legge 248/07; le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente);
- ✓ verifica componenti a conguaglio;
- ✓ verifica determinazione fattore di sharing;
- ✓ verifica determinazione coefficiente di recupero di produttività;
- ✓ verifica componenti di costo previsionali;
- ✓ verifica del rispetto del limite annuale di crescita;
- ✓ verifica dell'equilibrio economico finanziario;
- ✓ verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR – anche sulla base delle dichiarazioni di veridicità acquisite.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a), così come risultante prima del limite annuale alla crescita, con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025:

	2024	2025
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	842.472	767.969
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	260.096	263.825
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	1.102.568	1.031.794

ALLEGATO 2

Il valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato 1 *Tool* di calcolo, indicate con $\Sigma T_{\max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita:

	2024	2025
ΣT_a	1.102.568	1.031.794
ΣTV_{a-1}	833.923	842.472
ΣTF_{a-1}	235.275	260.096
ΣT_{a-1}	1.069.198	1.102.568
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	1,0312	0,9358
ΣT_{\max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	1.102.568	1.031.794

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

L'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo (CU_{eff}) e il *Benchmark* di riferimento, entrambi relativi all'anno 2022, nonché delle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ (2022, 2023), illustra le proprie decisioni in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività X :

Qualità ambientale delle prestazioni	LIVELLO AVANZATO		
		2022	
ENTRATE TARIFFARIE approvate a lordo delle detr. 1.4 Det. 2/2021/R/rif [€]	TV ₂₀₂₂	741.735	←
	TF ₂₀₂₂	296.423	←
	T ₂₀₂₂	1.038.158	
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q ₂₀₂₂	2.388	←
	CU_{eff2022} [cent€/kg]	43,48	←
	Benchmark di riferimento [cent€/kg]	39,10	←
			CHECK

		$Cueff > Benchmark$	$Cueff \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a \leq 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a > 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

L'Ente territorialmente competente indica, in particolare, le valutazioni compiute in ordine al livello di qualità ambientale della gestione, specificando i valori di γ_1 e γ_2 individuati. Con riferimento al valore di γ_2 , l'Ente territorialmente competente rappresenta, ai fini dell'attribuzione della propria

ALLEGATO 2

valutazione, il soddisfacimento della condizione di cui al comma 3.1bis del MTR-2 aggiornato, in coerenza con il già richiamato macro-indicatore R1:

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

	intervallo di riferimento	2024
γ_1	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$	-0,3
γ_2	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	-0,1
γ		-0,4
$1+\gamma$		0,6

Si illustrano di seguito le motivazioni alla base della scelta dei valori per la quantificazione del **coefficiente di gradualità (γ)**:

- $\gamma_1\alpha$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti; L'Ente sta rispettando mediamente tutti i programmi di estensione della raccolta porta a porta concordati con il Comune. I valori di RD raggiunti nei quartieri serviti sono mediamente in linea con gli obiettivi;
- $\gamma_2\alpha$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;

con una particolare attenzione alla massimizzazione della valorizzazione degli stessi. Al fine di fornire un contributo attivo alla economica circolare, L'Ente sta sostenendo attività a vantaggio del sistema e della collettività e attiva partecipazione a progetti meglio elencati nella relazione del gestore. I livelli raggiunti sono soddisfacenti.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

L'Ente territorialmente competente indica che non è stato valorizzato:

- il valore del coefficiente QL_a assunto per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 e le motivazioni sottese, descrivendo il/i miglioramento/i previsto/i nella qualità e/o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, ivi inclusi gli adeguamenti rispetto agli standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- il valore del coefficiente PG_a assunto per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 e le motivazioni sottese.

ALLEGATO 2

Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente definisce il quadrante di riferimento della gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 (articolo 4.3 del MTR-2 aggiornato):

Scelta dello schema regolatorio

SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ?	2024
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI?	NO
SCHEMA REGOLATORIO	SCHEMA I

		PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL _a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a = 0%	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a = 0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a ≤ 4%	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a ≤ 4%

		intervallo di riferimento	2024
	QL _a	0%	0,00%
	PG _a	0%	0,00%

5.1.3 Coefficiente C116

L'Ente territorialmente competente non ha valorizzato del coefficiente C116 per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO₁₁₆ esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

5.1.4 Coefficiente CRI

L'Ente territorialmente competente ha valorizzato il coefficiente CRI:

	valore massimo	2024		valore massimo	2025
CRI _a	7,0%	5,00%	CRI _a	7,0%	5,00%

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

5.2.1 Componente previsionale CO₁₁₆

Non sono state valorizzate le componenti di costo CO₁₁₆, riconducibili alle novità introdotte dal D.lgs. n.116/2020 e destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento e, pertanto, non è stato valorizzato il coefficiente C116.

ALLEGATO 2

5.2.2 Componente previsionale CQ

Non sono state valorizzate le componenti di costo CQ.

5.2.3 Componente previsionale COI

Non sono state valorizzate le componenti di costo $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 aggiornato per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 aggiornato per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

5.3.1 Valorizzazione dei fattori di sharing - Determinazione del fattore b

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing. Per quanto riguarda il Fattore di Sharing, viene determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ , impiegati per il calcolo della "gradualità" come descritto al precedente paragrafo.

Al fattore di Sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore è stato attribuito il valore medio di 0,5, corrispondente alla media soddisfazione delle prestazioni.

5.3.2 Determinazione del fattore ω

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 aggiornato.

Sulla base delle valutazioni di cui ai precedenti commi, il parametro ω_{aa} assume i valori riportati nella tabella che segue:

	-0,2 < γ_1 ≤ 0	-0,4 ≤ γ_1 ≤ -0,2
-0,15 < γ_2 ≤ 0	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
-0,3 ≤ γ_2 ≤ -0,15	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

	intervallo di riferimento	2024
ω_a	0,1 ÷ 0,4	0,3

5.4 Conguagli

Non sono rilevate componenti a conguaglio $RCtot_{TV,a}$ e $RCtot_{TF,a}$ riferite alle annualità pregresse.

5.5 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente dà atto della sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1 Tool di calcolo.

ALLEGATO 2

5.6 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Il Comune di Caprarola non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 aggiornato.

5.7 Rimodulazione dei conguagli

Non si rileva la facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulare i conguagli all'interno del biennio 2024-2025.

5.8 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Non si rileva la facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulare i conguagli all'interno del biennio 2024-2025.

5.9 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà atto che non esistono situazioni di squilibrio economico e finanziario e non si ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 aggiornato.

5.10 Ulteriori detrazioni

Si fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, che costituiscono componenti da sottrarre al totale delle entrate tariffarie:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Detrazioni da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 (MIUR/Evasione/Agevolazioni/Riduzioni)

NOTA: valori delle detrazioni devono essere inseriti con segno positivo, il tool le sottrae in automatico

	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABILE	5.210	5.210
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE FISSA	2.990	2.990
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	8.200	8.200

5.11 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

L'Ente territorialmente competente in merito alla quantificazione del valore di partenza H_{2024} e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 del MTR-2 aggiornato dà atto della mancanza dei dati richiesti.

TARIFE TARI ANNO 2024
allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale

Codice	Tipo	Descrizione	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	Ka	Kb
1	Domestica	Occupante 1	€ 0,40	€ 92,29	0,81	0,60
2	Domestica	Occupanti 2	€ 0,47	€ 184,58	0,94	1,20
3	Domestica	Occupanti 3	€ 0,51	€ 230,72	1,02	1,50
4	Domestica	Occupanti 4	€ 0,54	€ 307,63	1,09	2,00
5	Domestica	Occupanti 5	€ 0,55	€ 323,01	1,10	2,10
6	Domestica	Occupanti 6 o piu'	€ 0,53	€ 335,31	1,06	2,18

Tipo	Descrizione	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	Tariffa Totale	Kc	Kd
1 Non Domestica	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,50	€ 1,73	€ 2,23	0,50	4,78
2 Non Domestica	Cinematografi e teatri	€ 0,46	€ 1,42	€ 1,88	0,46	3,92
3 Non Domestica	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,54	€ 1,74	€ 2,28	0,54	4,80
4 Non Domestica	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,82	€ 2,69	€ 3,51	0,81	7,45
5 Non Domestica	Stabilimenti balneari	€ 0,47	€ 1,69	€ 2,16	0,47	4,68
6 Non Domestica	Esposizioni, autosaloni	€ 0,46	€ 1,64	€ 2,10	0,46	4,54
7 Non Domestica	Alberghi con ristorante	€ 1,66	€ 5,82	€ 7,49	1,65	16,10
8 Non Domestica	Alberghi senza ristorante	€ 1,16	€ 3,38	€ 4,54	1,15	9,35
9 Non Domestica	Case di cura e riposo	€ 1,01	€ 3,36	€ 4,37	1,00	9,30
10 Non Domestica	Ospedali	€ 1,15	€ 4,10	€ 5,26	1,15	11,34
11 Non Domestica	Uffici, agenzie e studi professional	€ 1,48	€ 4,90	€ 6,38	1,47	13,55
12 Non Domestica	Banche ed istituti di credito	€ 0,87	€ 2,85	€ 3,72	0,86	7,89
13 Non Domestica	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,19	€ 3,38	€ 4,57	1,18	9,35
14 Non Domestica	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,45	€ 4,78	€ 6,23	1,44	13,21
15 Non Domestica	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,87	€ 2,86	€ 3,72	0,86	7,90
16 Non Domestica	Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,21	€ 4,42	€ 5,63	1,20	12,22
17 Non Domestica	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	€ 1,13	€ 3,73	€ 4,86	1,12	10,32
18 Non Domestica	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,00	€ 3,29	€ 4,29	0,99	9,10
19 Non Domestica	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,27	€ 4,19	€ 5,46	1,26	11,58
20 Non Domestica	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,93	€ 2,97	€ 3,90	0,92	8,22
21 Non Domestica	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,89	€ 2,93	€ 3,82	0,88	8,10
22 Non Domestica	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 3,53	€ 11,94	€ 15,46	3,50	33,00
23 Non Domestica	Mense, birrerie, amburgherie	€ 4,48	€ 17,14	€ 21,61	4,44	47,38
24 Non Domestica	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,57	€ 8,68	€ 11,25	2,55	24,00
25 Non Domestica	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,36	€ 7,79	€ 10,15	2,34	21,55
26 Non Domestica	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,02	€ 7,09	€ 9,11	2,01	19,61
27 Non Domestica	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 4,26	€ 14,07	€ 18,33	4,23	38,90
28 Non Domestica	Ipermercati di generi misti	€ 2,21	€ 7,82	€ 10,03	2,19	21,62
29 Non Domestica	Banchi di mercato generi alimentari	€ 3,51	€ 11,57	€ 15,08	3,48	32,00
30 Non Domestica	Discoteche, night club	€ 1,84	€ 6,09	€ 7,93	1,83	16,83
31 Non Domestica	Ulteriore categoria	€ 1,35	€ 4,27	€ 5,62	1,34	11,80